



6.2.01.04 (ris. mun. n. 4956 del 17.10.2017)

20 ottobre 2017

Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- La Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983,
- Gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177, 192 della Legge Organica comunale del 10 marzo 1987,
- Gli artt. 23, 24, 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987,
- La Legge sull'ordine pubblico (LORP) del 23 novembre 2015 e relativo regolamento di applicazione (ROrP) del 6 aprile 2016,
- Il Regolamento comunale sui beni amministrativi della Città di Mendrisio del 1° gennaio 2015,

emana

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

Art. 2 Definizione di littering

Il *littering* consiste nel malcostume di gettare rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi contenitori dell'immondizia.

CAPITOLO 2 – NORME COMPORTAMENTALI

Art. 3 Principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4 Divieti

1. In particolare è vietato lordare il suolo pubblico con:
 - a) Sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili);
 - b) Imballaggi per cibo, bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.);
 - c) Riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
 - d) Sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.
2. È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc.

CAPITOLO 3 – ATTIVITÀ PARTICOLARI

Art. 5 Manifestazioni

Gli organizzatori di manifestazioni sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti.

Art. 6 Volantinaggio

La pratica della promozione mediante sistema di volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento dello scopo.

CAPITOLO 4 – SANZIONI

Art. 7 Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.--, ritenuto un importo minimo di CHF 50.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
2. In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente in casi di lieve entità, il provvedimento può essere l'ammonimento.
3. I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare i casi contemplati all'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede competenze specialistiche.
4. La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 seg. LOC. Restano riservati i disposti della LOrP e del ROrP.
5. È riservato l'avvio di una procedura penale per danneggiamento ai sensi dell'art. 144 del Codice penale svizzero.

CAPITOLO 5 – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 8 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Adottata con risoluzione municipale n. 4199 del 23 settembre 2014.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 29 settembre 2014 al 28 ottobre 2014.

Modifiche richiamo leggi e artt. 2, 4 e 7, adottate con risoluzione municipale n. 4956 del 17 ottobre 2017; pubblicazione all'albo comunale dal 23 ottobre 2017 al 21 novembre 2017.

Il Municipio